



CITTA' DI MONTALBANO JONICO



Città di Francesco Lomonaco

-Provincia di Matera –

Area Tecnica

Tel. 0835-593811-Fax 0835-593852-mail: contratti@comune.montalbano.mt.it

Pec : comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it

Avviso pubblico

per la

concessione diritto d'uso su parte dell'area costituente la villa di via Pisanelli

per lo svolgimento di attività commerciale.

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA

In esecuzione della determinazione n. 48 del 16 febbraio 2017,

RENDE NOTO

- a. Il Comune di Montalbano Jonico (MT) Viale Sacro Cuore, tel.0835/593811/17 –fax 0835/593852,e-mail: contratti@comune.montalbano.mt.it, intende procedere alla concessione del diritto d'uso su parte su parte dell'area costituente la villa di via Pisanelli, con installazione/utilizzo d'un manufatto di tipo "chiosco/gazebo" e collocazione delle sedie e dei tavoli nella rimanente superficie, ai fini dello svolgimento di attività commerciale, *secondo il disciplinare allegato*
- b. La gara avrà luogo in data e orario da comunicare ai partecipanti , avverrà presso la Sede comunale e sarà presieduta dal Responsabile incaricato. Saranno ammesse a presenziare alla gara gli interessati alla concessione d'uso, anche a mezzo di delegati.
- c. L'affidamento verrà effettuato a mezzo di gara "aperta" di PUBBLICO INCANTO, con aggiudicazione all'offerente il prezzo più alto, ottenuto mediante aumento percentuale sul prezzo base di €5.000,00 annue posto a base d'appalto, per la durata di cinque anni.
- d. Saranno ammesse solo offerte in aumento. In caso di parità l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. Si procederà all'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.
- e. Possono partecipare alla procedura esclusivamente ditte iscritte alla camera di commercio o *con impegno ad iscriversi all'atto della comunicazione di aggiudicazione* e/o in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- f. I partecipanti alla gara dovranno far pervenire per posta raccomandata a mano o per corriere al protocollo generale di questo Comune improrogabilmente entro le ore **12,00 del giorno 7.3.2017**, un plico chiuso e sigillato contenente l'indicazione del concorrente e la dicitura: "OFFERTA PER CONCESSIONE DIRITTO D'USO su parte dell'area costituente la villa di via Pisanelli PER ATTIVITA' COMMERCIALE, contenente due buste, ENTRAMBE CHIUSE E SIGILLATE, recanti le diciture :

➤ BUSTA A "OFFERTA ECONOMICA" :in essa andrà racchiusa l'offerta formulata in bollo ed in lingua italiana che dovrà indicare l'aumento percentuale offerto sul prezzo a base d'appalto

di €.5.000 annue, in cifre e in lettere, in caso di discordanza varrà il prezzo più favorevole per l'Amministrazione comunale;

➤ BUSTA B"DOCUMENTAZIONE" contenente :**dichiarazione sostitutiva** atto di notorietà con allegata copia di documento di identità valido del sottoscrittore con le seguenti attestazioni/dichiarazioni rese dal legale rappresentante del concorrente:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni di cui all'avviso pubblico e al disciplinare di gara emanati dal Comune di Montalbano Jonico, che dichiara di conoscere;
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ;
- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana.
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non avere commesso gravi illeciti professionali;
- di non essere assoggettato agli obblighi di cui all'art.17 della legge 12.3.1999, n. 68;
- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
- che nei propri confronti, ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.,
- che la ditta è iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con l'indicazione della data e del numero di iscrizione, nonché della specifica attività dell'impresa, forma giuridica o di impegnarsi ad iscriversi all'atto della comunicazione di aggiudicazione, **ovvero** di

possedere, specificandoli, i requisiti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alla data del presente bando.

- di essersi recato presso l'immobile alla base del bando, di averlo visionato e aver preso esatta cognizione del suo stato;
- di conoscere ed accollarsi gli oneri per la sicurezza, escludendo ogni responsabilità del Comune.

Tutte le spese inerenti la gara e la convenzione, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico dell'utente e così pure le spese per il pagamento e l'onere di ogni imposta connessa e conseguente l'uso, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

L'aggiudicatario provvisorio riceverà comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e sarà invitato, a presentare entro dieci giorni dalla predetta nota, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti solo dichiarati in sede di gara qualora l'Ente non possa accertarlo direttamente. Successivamente all'aggiudicazione definitiva il concorrente sarà invitato alla stipula della convenzione d'uso e ad effettuare il versamento della rata di concessione relativa al primo anno oltre a prestare cauzione di €.500,00.

La convenzione non sarà rinnovabile tacitamente alla scadenza e non necessiterà di ulteriori comunicazioni per la sua cessazione.

Saranno escluse le offerte per persone da nominare, quelle che giungessero in ritardo, non sigillate, incomplete nella formulazione delle dichiarazioni ed attestazioni richieste, ne comunque non redatte secondo quanto indicato nel presente avviso. Per ulteriori notizie è possibile telefonare ai numeri 0835/593811 oppure 0835/593817.

Montalbano Jonico , lì 20.2.2017

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA

(Arch. Giancarlo DE ANGELIS)



L'ISTRUTTORE:MRD



IMPRESA _____

AI COMUNE di

VIA _____

MONTALBANO JONICO

SEDE _____

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a il _____ a _____ e residente in _____ alla via _____ n. _____, titolare dell'impresa _____ con sede in _____ -alla via _____, chiede di partecipare all'avviso pubblico per la concessione del diritto d'uso di parte della piazza Eraclea

A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, previste dall'art.76 del D.P.R. n°445/2000 e visti gli Art.47-73-74-75-76 D.P.R. 28/12/2000 N.445

D I C H I A R A

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni di cui all'avviso pubblico e al disciplinare di gara emanati dal Comune di Montalbano Jonico, che dichiara di conoscere;
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ;
- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana.
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non avere commesso gravi illeciti professionali;
- di non essere assoggettato agli obblighi di cui all'art.17 della legge 12.3.1999, n. 68;
- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile

- che nei propri confronti, ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.,
- che la ditta è iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con l'indicazione della data e del numero di iscrizione, nonché della specifica attività dell'impresa, forma giuridica o di impegnarsi ad iscriversi all'atto della comunicazione di aggiudicazione, **ovvero** di possedere, specificandoli, i requisiti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alla data del presente bando.
- di essersi recato presso l'immobile alla base del bando, di averlo visionato e aver preso esatta cognizione del suo stato;
- di conoscere ed accollarsi gli oneri per la sicurezza, escludendo ogni responsabilità del Comune.
- di autorizzare il trattamento dati personali e di conoscere le finalità del trattamento stesso.

ALLEGA:

-fotocopia documento di identità in corso di validità.

-cauzione di €.500,00

_____ lì _____

IL DICHIARANTE _____

Bollo

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA

OGGETTO: offerta per concessione diritto d'uso immobile per attività commerciale su parte dell'area
costituente la villa di via Pisanelli -Importo a base d'asta €5.000,00

Il sottoscritto
nato il.....a
in qualità di
con sede in
con codice fiscale n.
.....
con partita IVA n.

O F F R T E

L'aumento percentuale del_____sull'importo annuo base di gara pari
ad €5.000,00(In lettere _____)

....., data

FIRMA



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

- Provincia di Matera -

Area Tecnica

Tel. 0835-593817-Fax 0835-593852 e mail: contratti@comune.montalbano.mt.it



Città di Francesco Lomonaco

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO SU PARTE DELL'AREA COSTITUENTE LA villa di via Pisanelli DA DESTINARE AD ATTIVITÀ COMMERCIALE TEMPORANEA

Articolo 1) OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Oggetto del presente disciplinare è la concessione del diritto d'uso sull'area interna alla villa di via Pisanelli, ai fini dello svolgimento di attività commerciale, per la durata di cinque anni.

Articolo 2) ONERI DEL CONCESSIONARIO

L'area, come individuata all'art.1, potrà ospitare esclusivamente un chiosco/gazebo per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa sull'esercizio del commercio in materia alimentare nonché in genere delle norme di igiene, sanità e sicurezza pubblica.

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagato anticipatamente all'inizio di ciascun anno decorrente dalla data di stipula della convenzione

Il gestore dovrà occuparsi di realizzare l'allacciamento, a sua cura e spese, all'impianto elettrico, idrico e scarico di acque reflue nonché di completare a propria cura e spese, lavori per rendere funzionali le strutture esistenti.

A carico del gestore saranno luce ed acqua a servizio della struttura oltre alla prestazione gratuita di servizi quali la pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici e della villa in questione, manutenzione verde e campo di bocce, custodia e vigilanza.

A carico dei partecipanti al bando dovrà essere prevista una cauzione di € 500,00 da introdurre nelle casse comunali in caso di rinuncia alla convenzione.

Il concessionario garantirà il Comune, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall'uso dell'immobile possa derivare allo stesso Comune e/o a terzi, così come dovrà essere escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo, anche da parte di terzi che dovessero vantare richieste di risarcimento per danni causati dalla ditta nel corso della concessione d'uso;

I lavori di completamento e resa funzionale delle strutture e dei manufatti esistenti dovranno essere iniziati entro 10 (dieci) giorni dalla stipula della convenzione. Nessuna spesa farà carico al Comune in conseguenza del diritto d'uso.

Alla scadenza del periodo predetto, le aree dovranno essere riconsegnate al Comune nelle stesse condizioni in cui si trovano all'atto dell'immissione nel possesso, oltre alle migliorie apportate altrimenti sarà addebitata al gestore una penale pari al costo dell'esecuzione d'ufficio del ripristino dell'area.

L'atto di concessione d'uso, sotto forma di scrittura privata, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Entro sette giorni dalla firma della convenzione dovranno avere inizio le operazioni di apertura, chiusura e pulizia dei bagni pubblici.

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della Ditta.

La ditta dovrà versare, all'atto della stipula della convenzione d'uso, l'importo relativo alla prima rata annuale di concessione offerta in sede di gara.

La ditta dovrà prestare in contanti, con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune o con polizza fidejussoria bancaria od assicurativa o in contanti una cauzione di € 500,00 a garanzia degli oneri assunti nonché dell'immobile concesso, da introdurre nelle casse comunali in caso di rinuncia a partire dall'aggiudicazione provvisoria in poi.

Tale cauzione sarà restituita alla fine del periodo di concessione ovvero trattenuta per un importo proporzionale all'inadempimento eventualmente effettuato o al danno apportato all'immobile comunale, da determinarsi con apposito atto. In caso di trattenuta sulla cauzione per le causali suddette, dovrà essere riacquisito l'intero importo da parte dell'utente.

La ditta non dovrà modificare i luoghi e le strutture ivi esistenti senza preventiva autorizzazione del Comune e si occuperà di sorvegliare l'area contro atti di vandalismo.

Gli oneri di sicurezza sono a carico dell'utente.

Alla scadenza del periodo predetto, le aree dovranno essere riconsegnate al Comune nelle stesse condizioni in cui si trovano all'atto dell'immissione nel possesso, altrimenti dovrà essere addebitata al gestore una penale pari al costo dell'esecuzione d'ufficio del ripristino dell'area.

Articolo 3) ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune metterà a disposizione l'area all'atto della firma della convenzione e ne consentirà l'uso per la durata della convenzione. Nessuna spesa farà carico al Comune in conseguenza della concessione.

Articolo 4) RICONSEGNA IMMOBILE

L'utente sarà invitato alla stipula di apposita convenzione da sottoscrivere entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di affidamento. Qualora l'utente non si presenti nei termini, previa diffida, sarà ritenuto rinunciario e si procederà a scorrimento della graduatoria degli offerenti.

Articolo 5)INADEMPENZE DI GESTIONE-DIFFIDA-REVOCA.

Il Comune si riserva, espressamente, la facoltà di revocare la concessione e quindi risolvere unilateralmente la convenzione nei casi di:

- a) inosservanza anche se parziale della presente convenzione;
- b) inosservanza delle norme di sicurezza e/o di igiene;
- c) cessione, anche se parziale, dell'uso dell'immobile;
- d) fatti o atti illeciti penalmente e/o civilmente perseguibili, ovvero lesivi dell'immagine dell'Amministrazione Comunale, imputabili al concessionario e/o al personale addetto alla gestione.

Nei casi di inosservanza previsti dalle lettere a) e b), la revoca sarà disposta se, dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, il concessionario non vi avrà adempiuto. Negli altri casi con semplice comunicazione non preceduta da diffida.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalla revoca dell'affidamento. Il provvedimento di revoca sarà comunicato con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 6)RINVII

Per quanto altro non previsto espressamente nel presente disciplinare si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia, nonché le norme del codice civile in materia.

Articolo 7)FORO COMPETENTE

In caso di divergenze sull'interpretazione o applicazione della presente convenzione si dichiara la competenza del Foro di Matera.

Articolo 8)REGISTRAZIONE E SPESE

Tutte le spese relative alla concessione del diritto d'uso, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico dell'utente.